



Gruppo Impianti Stradali Carburanti_Treviso

Treviso, 10/06/2009
Prot. ____/8/j

Raccomandata A.R.
Anticipata a mezzo fax
0226816266

Spett.
Tamoil Italia S.p.A.
Via Andrea Costa, 17
20131 Milano

Raccomandata A.R.

Spett.
**Preg.mo Onorevole
Dott. Claudio Scajola**
Ministro dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 Roma

Raccomandata A.R.

Spett.
**Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato**
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 Roma

Raccomandata A.R.

Spett.
**European Commission
Directorate-General
for Competition**
For the attention of the
Antitrust Registry
B-1049 Bruxelles/Brussels

Oggetto: disparità di trattamento sul prezzo di acquisto dei carburanti

Gestori di distributori di carburanti a marchio Tamoil ci hanno segnalato che la società Tamoil Italia S.p.A. sta attuando una grave discriminazione commerciale tra gestori soggetti al contratto di fornitura in esclusiva, infatti in alcuni impianti viene praticato uno



Gruppo Impianti Stradali Carburanti_Treviso

sconto rispetto ai prezzi consigliati dei carburanti diversamente da altri impianti dove tale sconto non viene praticato, con ciò determinando una disparità di trattamento ma, a nostro parere, anche una concorrenza sleale tra impianto ed impianto.

Da informazioni in nostro possesso risulta che lo sconto applicato è quasi interamente a carico della Tamoil mentre il gestore partecipa in minima parte allo sconto attuato, ci risulta altresì che il gestore che usufruisce di tale "agevolazione" è obbligato ad attuare lo sconto relativamente al prezzo consigliato dalla Tamoil pena la revoca dell'agevolazione concessa. In alcuni impianti è presente della cartellonistica, predisposta e fornita dalla Tamoil, ove si pubblicizza un determinato sconto rispetto al prezzo consigliato, tali cartelli riportano l'indicazione, erronea, che l'iniziativa è del gestore.

Del tutto evidente che tale comportamento discriminatorio è una palese violazione della normativa Nazionale e Comunitaria sulla Concorrenza ed il Mercato in merito al divieto di esclusiva e relativa esenzione per categoria e alla determinazione del prezzo al pubblico, al riguardo deve essere citata la Legge 287/90 che in sostanza prevede che la determinazione del prezzo di cessione deve prevedere un livello di parificazione a tutti gli operatori allo stesso "stadio distributivo" soggetti al vincolo di acquisto in esclusiva e indipendentemente dalle scelte di servizio rese al consumatore (art. 82 paragrafo "c" ripreso nella Legge 287/90 art. 2 punto 2 paragrafo "d" e art. 3 – abuso di posizione dominante). In merito all'obbligo del rispetto del prezzo consigliato sussiste la violazione di quanto previsto all'art 4 comma a del Regolamento 2790/1999:

"la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;"

Per quanto sopra esposto con la presente siamo formalmente a diffidare la Tamoil Italia S.p.A. dal perpetuare tale comportamento gravemente discriminatorio nei confronti dei gestori Tamoil soggetti al vincolo contrattuale di esclusiva, invitando la Tamoil all'immediato rispetto della legislazione Nazionale e Comunitaria concedendo a tutti i gestori a marchio Tamoil della provincia di Treviso le stesse condizioni di maggior favore sull'acquisto dei carburanti in qualsiasi forma concesse.

Nel caso la Tamoil continui con le discriminazioni i gestori penalizzati dal comportamento palesemente illegale della compagnia si riterranno svincolati dall'obbligo di esclusiva per grave colpa della Tamoil, rendendosi così liberi di rifornirsi sul mercato, con l'accortezza di avvisare la clientela che i carburanti venduti rispettano le specifiche di legge previste ma non sono commercializzati dalla Tamoil. Inoltre si riservano di adire alla Magistratura competente per i danni economici conseguenti alle discriminazioni attuate.

La presente viene inviata al **Ministro dello Sviluppo Economico, all'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato e alla Commissione Europea – Direzione Generale Concorrenza** affinché valutino, per quanto di loro competenza, se il vincolo di esclusiva per l'acquisto dei carburanti dalla sola Tamoil Italia S.p.A. rispetti quanto previsto in



Gruppo Impianti Stradali Carburanti_Treviso

materia dalla normativa Nazionale e Comunitaria ovvero se vengono rispettati i principi e gli scopi previsti per la deroga dal divieto dell'esclusiva previsti dalle:

- Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni Articoli 81 (ex art. 85) e Articolo 82 (ex art.86)
- Dalle norme per la tutela della concorrenza e del mercato Legge 10 ottobre 1990, n. 287 norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione
- Dal Regolamento CE N. 2790/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi Verticali e pratiche concordate, ed in particolare dall'art. 1 comma b.

Allegate delle fotografie scattate il 3 giugno 2009 ove sono evidenziate alcune situazioni relative alle differenze di prezzo dei carburanti citate nella presente.

Nel confidare in un sollecito riscontro alla presente si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Presidente
Moreno Parin